



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia

di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

* * *

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

[REDACTED]

Presidente

[REDACTED]

Giudice

[REDACTED]

Giudice

all'esito della camera di consiglio del 19.12.25.

nel procedimento iscritto al **n.r.g. 596/24**, promosso da:

[REDACTED]

con il patrocinio dell'Avv. Fabio Loscerbo del Foro di Bologna,

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (CF 97149560589), in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ads80068910373

RESISTENTE

Conclusioni per il ricorrente: “....Voglia l'Ecc.mo Tribunale qui adito Annnullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensiva inaudita altera parte con disposizione espressa dell'obbligo in capo alla Questura di consegnare la ricevuta del titolo di soggiorno ripristinando la legalità del ricorrente sul territorio nazionale, previa remissione nel termine ove ritenuto opportuno, il provvedimento amministrativo avente n. prot. DIV.P.A.S. [REDACTED]
con firma “IL QUESTORE a.p.c. IL VICARIO Riccio” notificato in data [REDACTED] dalla Questura

[REDACTED] avente contenuto di rigetto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/98 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma d.lgs. 286/98 per protezione speciale...”.

Conclusioni per parte resistente: “...Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese....”.

SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.

Fatto e Diritto

1. Con ricorso tempestivamente proposto in data [REDACTED] ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia [REDACTED] emesso in data [REDACTED], notificato in data [REDACTED].

1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato al ricorrente, emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data [REDACTED] la quale ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 comma 1 TUI.

1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa a tempo indeterminato, nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.

1.3. Ricorrendone i presupposti, è stata sospesa *inaudita altera parte* in data [REDACTED] l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il Ministero dell'Interno, costitutosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.

1.5 Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.

1.6. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 20.10.2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana

[REDACTED]

1.7 Alla medesima udienza, il GOP si è riservato e poi ha assegnato termine alla parte ricorrente per il deposito di integrazione documentale e rimessi gli atti al giudice delegante.

1.8. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.

2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di [REDACTED] il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia *"in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"*, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.

4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rinnovo del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.

5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.

6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente *ratione temporis*, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento uestorile impugnato la domanda *de qua* è stata presentata il 3 marzo 2023). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.

6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1).

6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 ("[...] *Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*").

In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «*il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e*

qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall’art. 8 CEDU concerne dunque l’intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione *de qua* riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell’ipotesi in cui sia accertato il rischio che l’allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave depravazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

Tali principi sono stati confermati dall’ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: *“In tema di protezione complementare, l’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di ‘radicamento’ sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.*

D’altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell’individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, *Niemetz c. Germania*); il diritto all’identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, *Pretty c. Regno Unito*); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, *Giacomelli c. Italia*). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, *Niemietz c. Germania*: *“There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of ‘private life’ should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”*).

6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, si deve osservare come nei quasi [REDACTED] trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l’attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L’inserimento nel contesto italiano è confermato anche dallo svolgimento di un regolare lavoro a tempo pieno con prossima scadenza contrattuale a [REDACTED] riuscendo, altresì, a percepire discreti guadagni, come da copie delle ultime buste-paga versate in atti ed estratto previdenziale INPS aggiornato. Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo contratto in regola sia pur a tempo determinato.

Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente ha dimostrato di risiedere in un immobile di cui è conduttore un connazionale, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

L’istante, quanto alla conoscenza della lingua italiana e, quindi, all’inserimento nel contesto nazionale, ha, poi, dimostrato di averne una discreta conoscenza atteso lo svolgimento della sua

audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dai verbali di udienza.

Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno [REDACTED] in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.

Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primis rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un "bisogno sociale imperativo" (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia; n. 13441/1987, Olsson c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata "per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea".

Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: "In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione *ex nunc* di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi

dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;

nulla sulle spese.

Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 19.12.25

Il Presidente est.

